



22619-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA
DOMENICO FIORDALISI
FILIPPO CASA
GIORGIO POSCIA
ANGELO VALERIO LANNA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez.1454/2024
CC- 29/04/2024
R.G.N.3546/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15/11/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da [REDACTED] (detenuto in espiatione della pena dell'ergastolo in regime ex art.41-bis Ord. pen.) avverso il decreto di rigetto della sua istanza di permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. per fare visita alla madre in quanto gravemente ammalata.

In particolare, il Tribunale ha osservato che – sulla base della documentazione sanitaria acquisita – la madre del reclamante non si trovava in pericolo di vita e che, considerata la cronicità delle patologie che la affliggono, non sussistevano le condizioni previste dal secondo comma del citato art.30 e che, comunque, l'ordinamento prevedere altri strumenti per tutelare i rapporti del detenuto con i propri famigliari.

2. Avverso la predetta ordinanza [REDACTED] per mezzo dell'avv. [REDACTED] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 30 Ord. pen., 3 CEDU e 27 Cost. , poiché il permesso di necessità può essere concesso – oltre che nella ipotesi di pericolo di vita di un familiare o di un convivente - anche per eventi di particolare gravità ed osserva che la genitrice versa in gravi condizioni che le impediscono di muoversi dal letto e che le stesse sono notevolmente peggiorate rispetto alla fruizione di un analogo permesso di cui il condannato aveva fruito due anni fa.

Pertanto, avendo egli chiesto il permesso due anni dopo la precedente fruizione ed essendo stato accertato che le condizioni di salute della madre si sono ulteriormente aggravate, il richiesto permesso non poteva essergli rifiutato.

10/11
Vdm

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Deve ricordarsi, anzitutto, che ai fini della concessione del permesso di necessità, la patologia cronica a sviluppo progressivo da cui è affetto il familiare non costituisce "evento di particolare gravità" che legittima la concessione del beneficio in quanto tale condizione, connotata da protrazione indefinita nel tempo, è inconciliabile con il carattere straordinario dell'istituto (Sez. 1, Sentenza n. 17593 del 12/03/2019, Rv. 275250 - 01).

3. I requisiti richiesti dalla norma per la concessione del permesso di necessità si individuano, tradizionalmente, in tre elementi: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo, la correlazione di questo con la vita familiare.

3.1. In particolare, per accedere a questo tipo di permesso occorre che sussistano particolarissime ragioni di eccezionale rilevanza, quale un evento drammatico o di rara frequenza, legato comunque alla sfera familiare e connesso ad un fatto storico precisato e ben determinato: la normativa prevede un evento e cioè un fatto singolo e non anche una situazione cronica che si prolunga nel tempo, poiché la disciplina normativa del permesso di necessità non può piegarsi ad ogni situazione di tipo familiare, altrimenti si finirebbe per connettere lo stesso a situazioni protratte a tempo indefinito, con la conseguenza di una serie irragionevole di permessi di necessità.

3.2. Nella fattispecie, il Tribunale di sorveglianza – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza delle condizioni per concedere un permesso ex art. 30 Ord. pen. sulla base della documentazione sanitaria relativa alla madre del detenuto, dalla quale risulta che la stessa non versa in pericolo di vita, che le serie patologie che la affliggono sono ormai cronicizzate e che, allo stato, non sono evidenziate fasi di acuzie.


3.3. Il ricorrente pertanto, pur lamentando la violazione di legge, sollecita a questa Corte una non consentita differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice *a quo* per respingere il reclamo.

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024.

Il Consigliere estensore
Giorgio Poscia



Il Presidente

Vito Di Nicola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **05 GIU. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marta Ciccagni